

**Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e la tracciabilità dei pagamenti, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito in Legge n. 133/2008)**

*(Studio approvato dal Gruppo di lavoro Antiriciclaggio - Commissione Legislativa il 2 ottobre 2008)*

Il legislatore delegato, nell'intento di operare una prima sistemazione organica delle norme in materia antiriciclaggio, in attesa dell'emanazione del testo unico antiriciclaggio <sup>(1)</sup> ha inserito, all'interno del d.lgs. 231 del 2007, un gruppo di disposizioni dirette a limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché ulteriori restrizioni alla libera circolazione degli assegni, dirette ad assicurare una migliore tracciabilità degli scambi finanziari.

La coerenza e l'efficienza di una legge si misura nel rapporto esistente tra le finalità che intende perseguire la legge stessa e gli strumenti che essa spende per raggiungerli.

Presupposto indefettibile per una efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita (ed ora anche al finanziamento del terrorismo) è, senza dubbio, la limitazione all'uso del contante che si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari, i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini dirette alla prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come affermato dal Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, nella audizione tenuta nel giugno 2007 presso la Commissione parlamentare antimafia, le limitazioni all'uso del contante costituiscono un fondamentale presidio antiriciclaggio, che andrebbe confermato e reso più efficiente, abbassando la soglia di liceità di utilizzo e introducendo misure più stringenti per la rilevazione dei trasferimenti di fondi attuati attraverso i cosiddetti *money transfer*.

Secondo il Governatore della Banca d'Italia, il nostro Paese si distingue nel confronto europeo per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante: alla fine del 2006 le transazioni regolate non in contante erano 62 per abitante a fronte di 150 registrate nell'Eurosistema già nel 2004 <sup>(2)</sup>.

Gli artt. 49, 50 e 51 del decreto sono norme che vanno in questa direzione, con la finalità di aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Tracciabilità che si traduce in immediato reperimento dei dati ed informazioni per risalire:

- al soggetto effettivo che ha la disponibilità della provvista finanziaria impiegata;
- al soggetto effettivo cui è destinata la provvista finanziaria;
- ad eventuali soggetti che si sono interposti nella transazione finanziaria;

- ai conti di provenienza e di destinazione, allo scopo di verificare eventuali giacenze o disponibilità finanziarie presso Stati esteri "non cooperatori", inclusi nella cd. *black list* ovvero, secondo le nuove norme della finanziaria 2008, non ricompresi nella cd. *white list*.

Il citato art. 49 contiene disposizioni che in modo diretto ed immediato vanno ad incidere sulle ricorrenti prassi commerciali ed abitudini sociali; ciò ha determinato, inizialmente, un'entrata in vigore sfalzata dell'art. 49 stesso rispetto alle altre norme antiriciclaggio (30 aprile 2008 in luogo del 29 dicembre 2007) e, successivamente, dopo meno di due mesi dalla sua entrata in vigore, ha giustificato una revisione e modifica - in forza dell'art. 32 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133 - S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008) -, di alcune disposizioni in esso contenute.

La norma, non vi è dubbio, per i motivi esposti, richiedeva una migliore messa a punto, tuttavia, non va trascurato che - come la storia insegna - , ogni legge crea mentalità e costume e la strada intrapresa è quella giusta se si vuol invertire una tendenza che non giova alla trasparenza delle transazioni finanziarie.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel citato art. 49 va, innanzitutto, evidenziato che la soglia massima di utilizzo di denaro contante si era abbassata da 12.500 euro a 4.999 euro. Il 1° comma dell'art. 49 in oggetto disponeva, infatti *"E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A."*

La suddetta soglia di euro 5.000, a seguito dell'entrata in vigore, in data 25 giugno 2008 del d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008) , si è elevata <sup>(3)</sup> a 12.500 euro.

Detta soglia potrà essere riveduta, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in forza dell'art. 66, comma 7, del d.lgs. 231 del 2007, la cui vigenza è stata ribadita dall'art. 32 del d.l. 112 del 2008 (conv. in l. 133 del 2008).

La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 49 *de quo*, nella sua stesura, ricalca, sostanzialmente, la disposizione già contenuta nel 1° comma dell'art. 1 della legge 197 del 1991, con una precisazione di non poco rilievo: nella nuova stesura l'avverbio "complessivamente" non è più riferibile al valore da trasferire, ma al valore dell'operazione, anche frazionata.

Giova ricordare che, sul significato da assegnare all'avverbio "complessivamente", si era pronunciato il Consiglio di Stato nel noto parere n. 1504 del 12 dicembre 1995 <sup>(4)</sup> giungendo alla conclusione che il tenore letterale della norma non consentiva il cumulo di più pagamenti frazionati nel tempo per verificare l'eventuale superamento della soglia prescritta.

L'avverbio "complessivamente" era, secondo il suddetto parere, da riferirsi al cumulo dei mezzi di pagamento elencati nella disposizione stessa "denaro contante o di libretti di deposito

bancari o postali al portatore o di titoli al portatore" la cui somma non poteva superare la soglia prescritta nelle operazioni che si perfezionano nel medesimo momento.

L'avverbio "complessivamente", assumeva, quindi, una rilevanza meramente "oggettiva", giustificata dall'impossibilità, per i soggetti passivi della normativa (che - giova ricordare -, nella prima fase applicativa delle disposizioni antiriciclaggio erano i soli enti creditizi e finanziari), di cumulare e ricondurre ad unità pagamenti effettuati in tempi diversi.

Il Consiglio di Stato, per evitare, comunque, che l'interpretazione proposta si prestasse a manifesti abusi, concludeva invitando a tener conto "della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari".

Cosicché, il Consiglio di Stato per le operazioni frazionate nel tempo, da un lato, poneva una regola generale che escludeva la cumulabilità dei mezzi di pagamento ai fini della verifica del superamento della soglia, da altro lato sollecitava comunque la segnalazione dell'operazione se accompagnata da circostanze soggettive ed oggettive che costituiscono un indice di rischio riciclaggio.

L'interpretazione in tal senso dell'avverbio "complessivamente" – vigente il d.lgs. 56 del 2004 -, era stata ribadita dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze – direzione provinciale di Verona, con nota prot. 0910/Segr. del 9 ottobre 2006 nella quale si riaffermava l'inesistenza del divieto quando, nell'ambito della medesima operazione, si convengono più pagamenti rateali in denaro o in titoli al portatore (separatamente o cumulativamente) ciascuno inferiore al limite di legge.

Il preciso riferimento ad "operazione" e non più a "valore da trasferire", contenuto nell'art. 49 del d.lgs. 231 del 2007 e soprattutto l'inciso "anche frazionata" riferito all'operazione, sollecita l'interprete ad una revisione dell'interpretazione sino ad oggi seguita.

A ciò va aggiunto che la definizione del termine "operazione", contenuta nell'art. 1 del d.lgs. 231/2007, si presenta in forma più articolata, affermando che:

- per i soggetti di area finanziaria è *"la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento"*;
- per i professionisti, invece, è un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale

Cosicché, il dato nuovo che emerge dalla definizione è la netta distinzione concettuale tra il significato del termine "operazione" per i soggetti di area finanziaria ed i professionisti. Mentre per i primi il significato sembra coincidere con la definizione contenuta nella precedente disposizione, per i professionisti il riferimento è ad una attività, quindi, ad una serie di atti legati da un obiettivo comune.

In buona sostanza, per verificare l'eventuale superamento della soglia massima

consentita per l'utilizzo del denaro contante non potranno isolarsi i singoli pagamenti in ragione del tempo in cui i medesimi avvengono ma, al contrario, si dovrà far riferimento al valore complessivo della prestazione dedotta in contratto, talché, anche se ci si trovi in presenza di più pagamenti rateizzati, per verificare se si sia o meno superata la soglia massima consentita per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, dovrà tenersi conto dell'importo complessivo dell'operazione e non della singola rata di pagamento.

Sarà la genesi causale delle singole rate a consentire o ad escludere il cumulo dei pagamenti ai fini della verifica del superamento della soglia massima e non il tempo in cui i singoli pagamenti avvengono (fatto salvo ovviamente il nuovo limite temporale di sette giorni che obbliga comunque ad effettuare il cumulo tra più pagamenti privi di una loro genesi causale che ne giustifichi il frazionamento).

Testualmente, l'art. 1 definisce operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Orbene, la norma offre all'interprete, un duplice riferimento per determinare il valore dell'operazione:

- l'esecuzione di una pluralità di pagamenti tra i medesimi soggetti in un arco temporale determinato (sette giorni), senza alcun riferimento al profilo causale;
- la sussistenza di elementi significativi in grado di riunificare in un'unica operazione pagamenti che avvengono in un arco di tempo superiore ai sette giorni .

Con le nuove disposizioni, l'avverbio "complessivamente", pertanto, va letto nella sua accezione "teleologica" in modo da collocare il singolo pagamento (*rectius*: la singola frazione di pagamento) in una dimensione non più fine a sé stessa, ma all'interno di una prestazione sorretta da precisi profili causali anche se frazionata nel tempo.

Mentre il criterio temporale dei sette giorni sarà utilizzato, prevalentemente dalle banche e dagli enti finanziari per cumulare più pagamenti, effettuati dal medesimo cliente, che non presentano all'esterno elementi che consentono un loro cumulo sotto la medesima causale, il criterio "teleologico" sarà utilizzato prevalentemente dal professionista, il quale è in grado di riunificare le frazioni di pagamento all'interno della medesima prestazione contrattuale, in forza di elementi ulteriori in suo possesso e del sinallagma che regge le prestazioni all'interno del medesimo contratto.

Ai fini della cumulabilità va, dunque, verificato l'oggetto della prestazione dedotta in contratto, al fine di accertarsi se la pluralità di pagamenti costituiscono frazioni di un'unica prestazione, anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni, ovvero se la pluralità di pagamenti corrispondono ad una pluralità di prestazioni ciascuna caratterizzata da una sua genesi causale (si pensi ad esempio alla caparra che è oggetto di prestazione concettualmente diversa dall'acconto di pagamento del prezzo, così come i singoli pagamenti di

un contratto di somministrazione non potranno essere cumulati mantenendo ciascuno una sua autonomia rispetto agli altri).

La disposizione contenuta nell'art. 49 sembra, pertanto, assumere una valenza diversa in ragione del diverso modo di operare dei soggetti passivi tenuti al controllo del rispetto della norma stessa.

E' evidente che la diversità opera non nell'individuazione degli elementi che definiscono la fattispecie che prescrive limitazioni all'uso del contante, ma sulla condotta che deve assumere il professionista o la banca (o altro soggetto di area finanziaria) nella sua attività di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute all'interno del sistema antiriciclaggio.

Cosicché, se la fattispecie sanzionata sarà la medesima per qualunque soggetto ed attiene ad un generale divieto di utilizzo di denaro contante per effettuare pagamenti relativi alla medesima operazione anche se frazionati in più importi, sul piano del rilevamento dell'infrazione il legislatore dà un diverso rilievo all'attività svolta con l'assistenza o la consulenza del professionista rispetto a quella svolta da un ente di area finanziaria.

La nuova disposizione e la diversa rilevanza dell'avverbio "complessivamente" all'interno di una pluralità di pagamenti riferibili alla medesima prestazione, avendo carattere innovativo, rispetto alle interpretazioni normative consolidate, non potrà valere che per il futuro.

Giova, comunque, ricordare che la suddetta interpretazione innovativa è ritenuta eccessivamente rigorosa dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti che ritiene, al contrario, ancora valido, nonostante le innovazioni apportate dal cit. art. 49, quanto asserito dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 1504 del 1995.

L'interpretazione del C.N. dei dottori commercialisti, non tiene conto della nuova lettera della norma e si fonda su una lettura sostanzialistica della nuova disposizione, privilegiando argomentazioni che tendono a salvaguardare aspetti pratici ed un impatto meno traumatico nell'applicazione delle nuove norme <sup>(5)</sup>.

La posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, recentemente espressa sul punto <sup>(6)</sup>, non offre coordinate precise, da una parte affermando che restano ancora valide le argomentazioni espresse dal consiglio di Stato nel citato parere e, da altra parte, affermando che non sono cumulabili più pagamenti se riferiti a distinte operazioni ovvero riferibili alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa.

Peraltro, il MEF, anticipando il presunto contenuto del nuovo Testo unico Antiriciclaggio ha, altresì, affermato che per superare eventuali dubbi interpretativi, nell'emanando Testo Unico si farà espresso riferimento al concetto di "valore da trasferire", eliminando il richiamo al frazionamento, in considerazione della presenza già dell'avverbio "complessivamente".

In ordine all'indicazione analitica delle modalità di pagamento da effettuare nelle cessioni immobiliari, ai sensi del disposto del comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006 (conv. in l. 248 del 2006), per verificare se sono state commesse infrazioni alle disposizioni antiriciclaggio, il notaio dovrà collocare i singoli pagamenti nel tempo in cui sono avvenuti per individuare la disposizione vigente in quel momento.

Dovranno, pertanto, distinguersi:

- i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, per i quali in forza del disposto del comma 49 dell'art. unico della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) non c'è obbligo di tracciamento;
- i pagamenti effettuati fino al 29 aprile 2008, per i quali non si registra alcuna modifica sostanziale, né sotto il profilo della soglia minima (che rimarrà fissata in euro 12.500) né sotto il profilo concettuale di operazione frazionata e di cumulo dei pagamenti;
- i pagamenti effettuato dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008, per i quali era vigente la soglia pari o superiore a 5.000 euro;
- infine i pagamenti effettuati dal 25 giugno 2008 per i quali è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori a 12.500 euro.

Nella medesima prospettiva, di maggior rigore nel limitare l'uso di denaro contante, l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 detta ulteriori disposizioni dirette a far diventare l'utilizzo del denaro contante sempre più un'eccezione rispetto all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

E', infatti, previsto che "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera."

L'importo che pone l'obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, dal 30 aprile 2008 era stato abbassato da 12.500 euro a 5.000 euro; a seguito dell'entrata in vigore (25 giugno 2008) del d.l. 112 del 2008 (conv. in l. 133 del 2008), l'importo, a partire dal quale sorge l'obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità, è stato fissato in 12.500 euro.

Va sottolineato che per il sorgere dell'obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità il riferimento è dato dall'importo del singolo assegno e non dal valore complessivo dell'operazione.

Cosicché, conformemente a quanto deciso dalla direzione Generale del Tesoro (Servizio V antiriciclaggio) <sup>(7)</sup>, sarà possibile l'emissione contemporanea di più assegni, ciascuno di importo inferiore ad euro 12.500, anche se riferiti alla medesima operazione complessivamente superiore a tale valore. Ciò non costituisce un'incongruenza del sistema in quanto, non va dimenticato che l'assegno anche senza apposizione della clausola di non trasferibilità è comunque un mezzo di pagamento tracciabile.

Va, tuttavia, precisato che in questo caso, pur non sussistendo alcuna infrazione al disposto del citato art. 49 de quo, si potrebbe ravvisare un'anomalia che obbliga il notaio alla segnalazione dell'operazione, come sospetta, laddove ne sussistano i presupposti.

Con un'importante disposizione si è, inoltre, posto il divieto di emissione degli assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salvo la possibilità di un tale forma di emissione per girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane S.p.a. per l'incasso.

La norma pone un limite importante ad una prassi che consentiva di fatto una circolazione "al portatore" dei titoli all'ordine.

Nella circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 marzo 2008 è stato, tuttavia, precisato che l'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 51, comma 1. Tali assegni – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.

E' altresì prevista, come ipotesi normale, l'emissione degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, già con la clausola di non trasferibilità, salva la possibilità, per il cliente, di richiedere espressamente per iscritto, per quelli di importo inferiore a 12.500 euro, l'emissione senza la clausola di intrasferibilità

Con un'ulteriore disposizione diretta a scoraggiare l'utilizzo di assegni liberi, è stato disposto che, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera, è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro <sup>(8)</sup>.

L'art. 32 del d.l. 112 del 2008 (conv. in l. 133 del 2008) ha abrogato la disposizione, contenuta nell'art. 49 *de quo*, che condizionava la validità della girata all'apposizione del codice fiscale del girante.

Analoghe disposizioni limitative sono, altresì, disposte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore d'importo pari o superiore a 12.500 euro e per il loro trasferimento.

La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 12.500 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.

L'art. 49, fa salve, comunque, le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

E' utile ricordare <sup>(9)</sup> che, con il termine "vaglia postali e cambiari", la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra questi i vaglia cambiari speciali emessi dall'Istituto di emissione, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, ne consegue che nella previsione della norma non rientra il vaglia cambiario ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento bensì una obbligazione.

La tracciabilità dei pagamenti non è, a ben vedere, garantita esclusivamente dalle prescrizioni contenute nell'art. 49, ma anche dall'art. 36 del d.lgs. 231 del 2007 laddove, nel dettagliare il contenuto degli obblighi di conservazione e registrazione dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, dispone nel 2° comma che i soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

*(...) b. con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.*

Dubbio è se il disposto della lett. b) del 2° comma dell'art. 36 sopra riportato, abbia portata generale, e quindi si riferisca sia alle operazioni più specificamente finanziarie che alle prestazioni professionali, ovvero se si riferisca solo alle prime.

Riguardo ai destinatari delle norme, il riferimento è certamente generale, tuttavia il contenuto dell'obbligo va articolato in ragione delle specificità che caratterizzano la prestazione professionale e la distinguono dalla operazione finanziaria.

L'interrogativo principale, relativamente al tracciamento dei mezzi di pagamento, riguarda da un lato la sussistenza di un obbligo generico a carico del notaio di indagare sui mezzi di pagamento relativi alle operazioni svolte tramite il suo ministero e da altro lato, la sussistenza di un obbligo a carico dei contraenti di comunicare al notaio i mezzi utilizzati per eseguire i pagamenti.

Nella normativa antiriciclaggio previgente la relativa prescrizione era contenuta nell'art. 2 della legge 197 del 1991 che espressamente disponeva al 4° comma:

*“La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita”.*

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente il contenuto di quella testé riportata che aveva come suoi destinatari “fisiologici” gli enti creditizi e finanziari, ossia quei soggetti che istituzionalmente svolgono operazioni “di cassa”, quindi tipicamente di “pagamento”.

Come già ricordato, nel d.lgs 231 del 2007 il termine “operazione” è utilizzato con una diversa valenza a seconda dei destinatari delle norme, come testualmente si evince dalla lettera l) dell'art. 1 del decreto stesso che definisce operazione:

- per i soggetti di “area finanziaria”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- per i professionisti: un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale

Per quanto riguarda le prestazioni professionali di tipo contrattuale, al contrario, si era giunti alla conclusione <sup>(10)</sup> che la disposizione presupponesse, a monte, l'esistenza di un obbligo giuridico che imponesse alle parti di un contratto o, più in generale di un atto notarile,



di dichiarare i mezzi di pagamento, così come, ad esempio, relativamente all'obbligo imposto dal comma 22 dell'art. 35 della legge 248 del 2006.

Non sembra che ci possano essere dubbi che, sistematicamente, il disposto della lettera b) comma 2 dell'art. 36 assuma un diverso rilievo in rapporto al soggetto di riferimento: professionista o altri soggetti di area finanziaria, in ragione della diversa valenza concettuale del termine "operazione".

Pertanto - così come si riteneva in precedenza -, in assenza di una disposizione espressa che obblighi i contraenti a comunicare i pagamenti ed a renderli tracciabili, non è ragionevole ritenere che sussista un obbligo a carico delle parti relativo all'indicazione dei mezzi di pagamento (che tuttavia se indicati all'interno dell'atto notarile saranno comunque da registrare) non sussistendo validi motivi che giustifichino una diversa interpretazione dell'attuale disposizione che, semmai, sembra rafforzata dalla articolata definizione del termine "operazione" contenuta nel nuovo d.lgs.

Eventualmente in presenza di indizi di anomalia riscontrabili nelle circostanze oggettive e soggettive dell'operazione, sarà il professionista a valutare e pesare eventuali reticenze dei clienti, in ordine alle modalità di pagamento, al fine di segnalare l'operazione all'autorità competente come sospetta.

Peraltro, quest'interpretazione sembra confermata anche dalla collocazione della disposizione all'interno del d.lgs de quo, tra gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati ed informazioni, che si pongono in posizione ancillare rispetto all'obbligo di adeguata verifica: la registrazione presuppone logicamente e cronologicamente che i dati siano acquisiti in sede di espletamento degli obblighi di adeguata verifica.

Dunque, seguendo un percorso logico, la norma di riferimento da considerare per verificare la sussistenza o meno di un obbligo indiscriminato di acquisizione dei dati relativi ai mezzi di pagamento è rappresentata dall'art. 18 e non dall'art. 36 del d.lgs. de quo. Infatti, è la prima che indica il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, ed al suo interno non prevede, almeno in modo espresso, alcun obbligo di acquisizione dei dati relativi ai mezzi di pagamento. Nulla dispongono al riguardo nemmeno il successivo art. 20 che disciplina il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica e l'art. 28 che detta norme speciali in tema di obblighi rafforzati di adeguata verifica in presenza di un più elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tutte le disposizioni appena richiamate l'eventuale acquisizione dei dati sulle modalità di pagamento si colloca non all'interno di un obbligo generalizzato, ma costituisce attività rimessa al prudente apprezzamento del soggetto destinatario della norma.

In buona sostanza, è ragionevole ritenere che, per quanto riguarda il tracciamento dei mezzi di pagamento, non sussista un obbligo specifico ricorrente in qualunque fattispecie ma piuttosto che l'eventuale acquisizione dei dati relativi sia una modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, in presenza di presupposti che rendano opportuno per il professionista l'acquisizione di questa informazione per una miglior conoscenza del "cliente" e

degli "scopi e natura dell'operazione" nell'ottica della *customer due diligence* che regge il nuovo sistema antiriciclaggio: non più e non solo mera identificazione del cliente ma conoscenza del cliente.

In conclusione, il riferimento alla registrazione delle modalità di pagamento contenuto nell'art. 36, non ha valenza generale, per qualunque operazione di importo pari o superiore a 15.000 euro, ma va adeguatamente graduato tenendo presente:

1) in primo luogo, che non in tutte le prestazioni professionali può astrattamente individuarsi una "modalità di pagamento" (si pensi ai trasferimenti a titolo gratuito o a molte operazioni societarie);

2) in secondo luogo, che l'acquisizione delle modalità di pagamento non può assumersi come obbligo generalizzato, bensì come facoltà rientrante nelle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica; quindi, non uno specifico potere/dovere per il notaio nei confronti del cliente (e simmetricamente uno specifico obbligo del cliente nei confronti del notaio) ma una regola di condotta da seguire, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, nei casi in cui essa è disponibile perché fornita dal cliente a fronte di uno specifico obbligo di legge (comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006), ovvero perché messa spontaneamente a disposizione dal cliente pur in assenza di un obbligo di legge ovvero perché acquisita su espressa sollecitazione del notaio in presenza di indici di anomalia, oggettivi o soggettivi, all'interno del quadro normativo delineato dagli artt. 18, 20 e 28 del d.lgs. 231 del 2007.

Va, infine, sottolineato, che anche laddove il notaio acquisisca i dati relativi ai mezzi di pagamenti, non sussiste un obbligo di tracciamento degli stessi all'interno dell'atto notarile, salvo i casi previsti dal comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223/2006 (conv. in l. 248/2006) ma esclusivamente un obbligo di custodia delle informazioni acquisite all'interno del fascicolo.

A ciò può aggiungersi un'altra considerazione in termini di efficienza del sistema.

L'art. 23 del d.lgs. 231 del 2007 prevede con riguardo al mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica che - quando gli enti o le persone soggetti al decreto de quo non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) -, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Orbene, se si ammettesse un obbligo generalizzato di acquisizione delle modalità di pagamento e l'acquisizione dei relativi dati si facesse rientrare, nei limiti di seguito chiariti, nell'obbligo di adeguata verifica del cliente, per le prestazioni professionali svolte dai notai si avrebbero conseguenze abnormi in termini di efficienza del sistema.

Invero, sussistendo per i notai l'obbligo di legge, sancito dall'art. 27 della legge notarile di prestare il proprio ministero, qualora il cliente non sia in grado di documentare i propri

pagamenti, sussisterebbe per i notai, da una parte l'obbligo di prestare il proprio ministero e, da altra parte, di informare l'UIF in ordine alla mancata acquisizione delle modalità di pagamento e ciò, anche in assenza di qualunque indice di anomalia e di qualunque infrazione commessa dal cliente alle disposizioni di cui al cit. art. 49.

La ricaduta sul sistema di una simile interpretazione produrrebbe effetti irragionevoli, perché obbligherebbe gli organi preposti (UIF) al monitoraggio di operazioni per le quali, pur in assenza di qualunque indice di anomalia (soggettivo e oggettivo) e di qualunque accertata infrazione non si è in grado di tracciare con certezza le modalità di pagamento, per i motivi più svariati, anche al di fuori di rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: il sistema si ingolferebbe, non si avrebbe più una selezione filtrata dei dati e delle informazioni utili ad eventuali indagini, ma un irragionevole e generalizzato riversamento sull'UIF di attività investigativa, in tutti i casi in cui il notaio non sia in grado di acquisire certezza sulle modalità di pagamento, con uno sviamento di risorse umane e finanziarie di non poco conto.

Altro aspetto che va posto in risalto, perché strettamente legato alle problematiche relative alle segnalazioni di operazioni sospette nell'ambito dell'attività notarile, riguarda eventuali anomalie che possono emergere nel corso della prestazione notarile che, tuttavia, non sono attinenti al riciclaggio di danaro di provenienza illecita ovvero al finanziamento del terrorismo.

La maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie, imposta dalla normativa antiriciclaggio ed antifinanziamento del terrorismo, estenderà i suoi effetti anche sul piano dei rapporti privatistici e sul piano fiscale. Simulazioni di prezzo per danneggiare creditori o terzi in genere ovvero per finalità di evasione o elusione fiscale potranno essere intercettati con maggior facilità dai terzi interessati o dalla pubblica amministrazione.

Fermo restando questo effetto ulteriore prodotto dalle nuove norme, non va, tuttavia, trascurato che il 6° comma dell'art. 41 espressamente dispone che "le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo".

Pertanto, le anomalie che il notaio dovrà prendere in considerazione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione, devono ricollegarsi ad ipotesi di riciclaggio di proventi di attività illecita ovvero di finanziamento del terrorismo; eventuali anomalie riconducibili a finalità diverse da queste ultime sono fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 41 del citato d.lgs. 231 e non devono essere segnalate.

Eventuali intenti riconducibili a finalità di elusione fiscale, ovvero contratti simulati con finalità non riciclatorie, potranno essere oggetto di valutazioni di carattere deontologico, ma non rientrano negli obiettivi della nuova normativa.

Segnalazioni indiscriminate di qualunque operazione presenti un'anomalia potrebbe

sortire l'effetto indesiderato per l'Autorità preposta alla vigilanza di impegnare inutilmente mezzi e risorse per verificare l'attendibilità delle segnalazioni, svolgendo, in buona sostanza un'attività che può essere svolta a monte dal professionista.

Peraltro, eventuali segnalazioni effettuate in assenza di buona fede ovvero per finalità diverse da quelle previste dal d.lgs. 231/2007 possono comportare responsabilità per il soggetto segnalante che non sarebbe coperto dall'esimente prevista dal 6° comma dell'art. 41.

Queste precisazioni sono fondamentali per puntualizzare in modo ragionevole la condotta che deve essere tenuta dal notaio o, più in generale, dal professionista nel quotidiano svolgimento dell'attività professionale., in presenza di anomalie non necessariamente riconducibili a finalità riciclatorie o di finanziamento del terrorismo.

Infine, giova far cenno alle sanzioni ed alle regole procedurali di comunicazione delle eventuali infrazioni accertate nello svolgimento della prestazione notarile.

Ai sensi dell'art. 51, i notai, così come gli altri destinatari del d.lgs. *de quo* che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni per la violazione delle norme contenute nel citato art. 49 sono sostanzialmente due <sup>(11)</sup>:

1) Per la violazione delle disposizioni limitative del denaro contante, mancata apposizione della clausola di non trasferibilità ove dovuta, emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, fatta salva l'efficacia degli atti.

2) Per l'omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni, ex art. 51 del d.lgs. è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del TUV. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo del 22 luglio 2008 (G.U. n. 175 del 28 luglio 2008) si è disposto che l'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché dell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro e' delegato alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nella persona del direttore *pro-tempore*, in base alle tabelle allegate al provvedimento stesso.

L'esercizio delle funzioni è attribuito sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.

I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni trasmettono rispettivamente le segnalazioni e le contestazioni alla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio secondo i criteri suindicati <sup>(12)</sup>.

E' possibile definire alcuni procedimenti amministrativi sanzionatori per violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio utilizzando l'oblazione, cioè effettuando un pagamento in misura ridotta, pari al 2% dell'importo contestato (oltre a 5,00 euro per spese).

Tuttavia, va rammentato che l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Inoltre non è possibile avvalersi di tale facoltà qualora sia stata già utilizzata per un'altra delle violazioni previste dal citato art. 1 della Legge antiriciclaggio ed il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti."

Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Ove si decida di aderire all'oblazione, evitando così la prosecuzione della procedura a proprio carico e il conseguente notevole aggravio di oneri, si dovrà provvedere al pagamento improrogabilmente entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

L'art. 59 del d.lgs. all'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha esteso la responsabilità solidale anche agli enti in aggiunta a quella del rappresentante o del dipendente della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze. La suddetta responsabilità sussiste, peraltro, anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

Il 2° comma del citato art. 51, prevede espressamente che, in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Ciò potrebbe far ritenere che per queste specifiche infrazioni non sussista un obbligo di comunicazione a carico di tutti i soggetti destinatari della norma ma esclusivamente a carico delle banche o Poste Italiane, tuttavia, nella nota 65633 del 12 giugno 2008 del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Valutario, antiriciclaggio ed antiusura contenente i chiarimenti ai quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il MEF ha affermato che "i professionisti hanno l'obbligo di comunicare eventuali irregolarità degli assegni da loro riscontrate".

- 
- 1) Sulla stesura del Testo Unico Antiriciclaggio ha lavorato fino al mese di giugno 2008 la commissione insediata presso il Ministero dell'Economia e Finanze presieduta dal sottosegretario all'Economia Mario Lettieri. Allo stato attuale i lavori sono sospesi tant'è che il Governatore della Banca d'Italia Draghi nell'audizione dello scorso 15 luglio 2008 davanti ai senatori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia ha espressamente affermato: " *Ritengo opportuno auspicare la ripresa dei lavori di redazione di un testo unico della normativa antiriciclaggio per dare soluzione alle attuali incertezze interpretative e per assicurare, in materia sanzionatoria, una maggiore corrispondenza tra offensività delle condotte e rigore delle sanzioni*".
  - 2) Nel "Rapporto dettagliato di valutazione sulle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo" sull'Italia riferito all'anno 2005, curato dal Fondo Monetario Internazionale si legge che: " In Italia la percentuale dei pagamenti in contanti sul totale delle operazioni è tra le più elevate d'Europa, nonostante l'ampia disponibilità di mezzi di pagamento alternativi e di sofisticati sistemi bancari. L'evasione fiscale in settori come quello immobiliare rappresenta un elemento che favorisce il riciclaggio di denaro. I notai hanno posto l'accento sulla pratica di pagare in contanti gran parte delle transazioni immobiliari. Questa situazione porta con sé un elevato rischio che le operazioni immobiliari siano usate come copertura per il riciclaggio di denaro contante frutto di attività illecite. Inoltre, secondo alcuni osservatori, questa pratica attira stranieri che intendono riciclare denaro sporco o evadere il fisco, immettendo in questo modo denaro contante all'interno dell'economia legale. Secondo i notai, il mercato immobiliare della costa adriatica sembra risultare particolarmente interessante per le organizzazioni criminali" La situazione, a seguito del d.l. 223 del 2006 che impone il tracciamento dei pagamenti negli atti di cessione immobiliari è radicalmente modificata.
  - 3) Per la precisione, prima del 30 aprile 2008 l'utilizzo del contante non era consentito per importi superiori a 12.500 euro, dal 30 aprile 2008, l'utilizzo del denaro contante non era consentito per importi pari o superiori a 5.000 euro, dal 25 giugno 2008 (giorno di pubblicazione del d.l. 112/2008 sul S.O. 152/I della G.U. n. 147 del 25 giugno 2008) l'utilizzo del denaro contante non è consentito per importi pari o superiori a 12.500 euro.
  - 4) Sul duplice significato attribuibile all'avverbio "complessivamente", cfr. M.Krogh "Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all'art.35 comma 22 del decreto Bersani, anche alla luce della normativa antiriciclaggio" in *Novità e Problemi nell'imposizione tributaria relativa agli immobili, I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, ed. Il Sole 24 Ore, pag. 75 e segg. – cfr. altresì lo studio n. 442-2006 di M. LEO "Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 e limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore" cit., nel quale si fa, peraltro, espresso riferimento al citato parere del Consiglio di Stato evidenziando come il medesimo si riferisse a fattispecie lontane da quelle notarili ed in cui i soggetti coinvolti nella disciplina antiriciclaggio erano gli istituti bancari.

In ogni caso, il Parere del Consiglio di Stato coglie un aspetto fondamentale, a carattere generale, relativo all'approccio interpretativo che si deve avere nei riguardi della materia in oggetto; ci si riferisce, in particolare, alle seguenti affermazioni dei giudici amministrativi:

"[Le disposizioni del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197 sono] norme che, per quanto riguarda in particolare i divieti relativi al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, per un valore minimo fissato a venti milioni di lire [oggi Euro 12.500], non risultano aver dettato una disciplina analitica di dettaglio in ordine alle singole fattispecie concretamente ipotizzabili: in simile prospettiva sembra quindi logico ritenere che, ai fini della corretta applicazione delle norme in parola, ancor più determinante rilievo venga necessariamente ad assumere il criterio ermeneutico che si richiama alla "intenzione del legislatore" secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.

In linea di principio può pertanto ritenersi che i divieti di cui si discute vadano coerentemente intesi e valutati alla luce delle specifiche finalità indicate dalla legge, per cui non risulterebbero giustificate limitazioni generalizzate alla libera circolazione dei beni, nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito dell'iniziativa economica privata, se tali limitazioni non si manifestino funzionali al rispetto ed alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza pubblica, per la prevenzione e la repressione dei reati, che sono state poste alla base delle disposizioni legislative in parola.

Resta fermo, peraltro, che - di norma - ove sorgano elementi di incertezza al riguardo, le relative valutazioni dovranno essere imprescindibilmente effettuate caso per caso, trattandosi tra l'altro di determinazioni amministrative che comportano la irrogazione di misure sanzionatorie."
  - 5) "Spesso il messaggio normativo è formulato in modo ambiguo, sconnesso, oscuro. Ciò spinge il ruolo degli interpreti giuridici ben al di fuori dei loro cardini naturali, e per almeno due ragioni. Perché il vizio in questione alimenta l'appello verso letture sostanzialistiche del dettato normativo, in quanto tali del tutto svincolate dal

rispetto formale della legge; e perché in definitiva esso trasfigura il ruolo stesso dell'interpretazione, il suo peso specifico nella vita del diritto. ... E ogni volta la violenza inflitta al tenore letterale della legge si giustifica mettendo l'accento viceversa sul suo "spirito", sul suo significato più autentico ma chissà perché anche più recondito e nascosto". Il testo è ripreso da M. Ainis, *La legge oscura, Come e perché non funziona*, Edizioni Laterza, 2002, pag. 180.

- 6) Nella nota 65633 del 12 giugno 2008 del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Valutario, antiriciclaggio ed antiusura contenente i chiarimenti ai quesiti inviati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la posizione del MEF non è del tutto chiara. Si riporta il quesito posto e la relativa risposta del MEF sul punto: Quesito: *Nella definizione di operazione frazionata (art. 1, lettera m) si fa riferimento a "quando ricorrono elementi per intenderla tale", al di là del limite temporale dei sette giorni. Considerata l'indeterminatezza di tale previsione unitamente alla scarsa chiarezza della definizione di operazione "collegata", si chiede di fornire esemplificazioni dell'uno e dell'altro caso.*

*Il riferimento ai 7 giorni è valido per tutti i tipi di operazione e per tutti i destinatari del decreto (intermediari e professionisti)?*

*In altri termini, se determinati pagamenti riferiti ad unica operazione, come ad es. la distribuzione in contanti di dividendi societari a singoli soci avvengono per tranches inferiori ai 5.000 euro cadauna (es. 4.000 + 4.000) a distanza di 10 giorni l'una dall'altra (quindi termine superiore ai sette giorni) l'operazione non può essere considerata cumulativa e quindi deve ritenersi legittima. Il Ministero condivide tale impostazione?*

*Nei finanziamenti dei soci alla società deliberati da un organo societario è legittimo ripartire gli stessi in più tranches per importi distintamente inferiori ai 5.000 euro, ma complessivamente superiori a tale soglia? Il C.N.D.C.E.C ritiene che frazionamenti ravvicinati (es. 10, 20, 30 giorni) siano ammissibili anche a mezzo di un'unica delibera, mentre delibere distinte siano necessarie per finanziamenti temporalmente distanti (es. 3, 4 mesi) l'uno dall'altro.*

*Si richiede al Ministero una conferma di tale interpretazione. In relazione alla limitazione all'uso del contante di cui all'art. 49 dlgs. 231/07, si chiede se il riferimento all'"operazione" rispetto al "valore da trasferire" nonché l'inciso relativo alla operazione "anche frazionata" muti il quadro delineato dal parere Consiglio di Stato n. 1504/95, ribadito dal DPSV Verona 9 ottobre 2006.*

*In altri termini risulta ancora lecito pagare in contanti una fattura di 12.000 euro (Iva compresa) in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) se tale modalità di pagamento è indicata in fattura?*

*Si conferma che i pagamenti con modalità telematiche degli F24 superiori ai 15.000 euro non sono operazioni rilevanti ai fini della registrazione per il professionista? Ciò vale sia quando l'uscita avviene dal conto del cliente che da quello del professionista? (a cui il cliente evidentemente provvederà al rimborso anticipato o successivo). Risposta: In riscontro ai quesiti relativi alle limitazioni all'uso del contante si precisa quanto segue.*

*Con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore alla nuova soglia di 5.000 euro, ma di ammontare complessivamente superiore, restano ancora valide le argomentazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, secondo cui "in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell'evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz'altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio "oggettivo", tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari".*

*Infatti, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall'allora Commissione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 30 aprile 1988, n. 148, si ritiene che:*

- *in via generale, il divieto di cui all'art. 49, comma 1, riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore a 5.000 euro, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;*
- *in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);*
- *rientra, comunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.*

*Conseguentemente, con riferimento ai quesiti posti da codesto Consiglio Nazionale, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore a 5.000 euro, ma riferita ad un unico dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni.*

*Discorso diverso va fatto per l'ipotesi di finanziamenti rateizzati, come chiarito nel suddetto parere del Consiglio di Stato, in cui è comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo.*

*In tale ottica il riferimento al "valore dell'operazione" per l'individuazione del limite all'uso del contante o dei titoli al portatore contenuta nell'art. 49, primo comma, va intesa nel senso di "valore da trasferire".*

*In questo senso, per superare eventuali dubbi interpretativi, nell'emanando Testo Unico si vuole fare espresso riferimento al concetto di "valore da trasferire", eliminando altresì il richiamo al frazionamento, in considerazione della presenza già dell'avverbio "complessivamente".*

*Alla luce di tale principio, i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista.*

- 7) Cfr. parere n. 62 dell'11 novembre 1997
- 8) Cfr. sul punto la circolare n. 18/E emanata dall'Agenzia delle entrate in data 7 marzo 2008.
- 9) Cfr. il parere n.28 del 9 novembre 1995 del Ministero del Tesoro - Direzione Generale Del Tesoro -Servizio V - Antiriciclaggio, Contenzioso E Valutario Comitato Legge n°197/1991.
- 10) Cfr. studio CNN n. 14-2006/B Antiriciclaggio. *Studio sull'indicazione nell'atto notarile dei mezzi di pagamento* - approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato 31 luglio 2006 Autori: Gea Arcella - Marco Krogh in *CNN Notizie* del 14 settembre 2006.
- 11) Cfr. sull'argomento "Antiriciclaggio - Violazioni di natura amministrativa", con annotazioni giurisprudenziali di Armando Mengali , reperibile sul web all'indirizzo:  
<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio>
- 12) In forza del suddetto decreto 22 luglio 2008, le controversie sulla competenza territoriale che possano sorgere fra le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono risolte dal dirigente generale della Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dipartimento del tesoro, Ministero dell'economia e delle finanze.